(N. 296-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE FERRETTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 dicembre 1953 (V. *Stampato N.* **227**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Industria e del Commercio

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 DICEMBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 5 aprile 1954

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente la protezione delle denominazioni geografiche d'origine e le denominazioni di alcuni prodotti e relativi scambi di Note, conclusi a Roma, tra l'Italia e l'Austria, il 1° febbraio 1952.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo firmato a Roma il 1° febbraio 1952, tra l'Italia e l'Austria, concernente l'impegno della protezione reciproca delle rispettive denominazioni geografiche d'origine e delle denominazioni di alcuni prodotti, già approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 dicembre 1953, viene ora sottoposto ai vostri suffragi.

L'importanza, oltrechè l'opportunità di esso, per i produttori italiani deriva dal fatto che sul mercato austriaco si smerciano, su vasta scala, prodotti fabbricati in Austria con etichette con denominazione italiana (« Vermouth di Torino », ecc.) o importati da altri Paesi e posti in vendita in Austria con denominazioni italiane (« Chianti », « Marsala », « Asti Spumante », ecc.).

L'articolo 1 – che contiene l'impegno delle Parti di garantire le denominazioni geografiche d'origine e le denominazioni di alcuni

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

prodotti, indicanti direttamente o indirettamente l'origine d'uno dei Paesi contraenti, contro la concorrenza sleale nelle transazioni commerciali – specifica che alcune di queste denominazioni sono comprese nell'allegato e che altre potranno esserne aggiunte su notifica d'una delle Parti con gradimento dell'altra.

L'articolo 2 precisa che Italia e Austria si obbligano a reprimere e a proibire la circolazione, la importazione, la vendita o la messa in vendita all'interno o per l'esportazione, di tutti i prodotti presentati in modo da poter trarre in inganno il pubblico sull'origine, la specie, il carattere o le qualità dei prodotti e merci indicati nell'allegato. Lo stesso articolo aggiunge che le disposizioni protettive si applicano non solo all'impiego nella lingua originaria ma anche all'imitazione in lingua straniera delle denominazioni, pur se la vera origine del prodotto venga indicata, o se la denominazione sia accompagnata da espressioni come « tipo », « genere », e simili.

L'articolo 3 sancisce che i prodotti le denominazioni dei quali sono tutelate dall'Accordo, dovranno essere accompagnati, all'importazione, da un certificato di origine rilasciato dall'Autorità o dall'organo designato dal Paese esportatore e accettato da quello importatore.

L'articolo 4 fissa la durata dell'Accordo in cinque anni, prorogabili tacitamente di tre in tre anni, salvo denuncia con sei mesi d'anticipo.

All'Accordo sono aggiunte due note, in una delle quali si comunica l'adesione dell'Austria alla Convenzione Internazionale firmata a Stresa il 1° giugno 1951 sull'uso delle denominazioni geografiche d'origine e sui nomi dei formaggi (« Gorgonzola », « Parmigiano », ecc.), sicchè le denominazioni dei formaggi italiani risultano protette per altra via, senza bisogno d'essere considerate nel presente Accordo. Con l'altra nota, poi, l'Austria accetta di proteggere la denominazione « Vermouth di Torino » purchè il Governo italiano emani norme atte a garantire che essa sia riservata esclusivamente a vermouth prodotti in Piemonte.

La terza Commissione vi propone d'approvare il disegno di legge che ratifica e rende esecutivo l'Accordo.

FERRETTI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo concernente la protezione delle denominazioni geografiche d'origine e delle denominazioni di alcuni prodotti e relativi scambi di Note, conclusi a Roma, tra l'Italia e l'Austria, il 1° febbraio 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e scambi di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 5 dell'Accordo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.